



COMUNE DI AGLIE'

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA
DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

– Febbraio 2014 -

AGGIORNAMENTO

Delibera C.C. n. 47 del 18-12-2013

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3 – COMPETENZE COMUNALI.....	6
TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.....	8
ARTICOLO 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	8
ARTICOLO 5 – RUMORE INTERNO.....	8
ARTICOLO 6 – RUMORE ESTERNO.....	9
ARTICOLO 7 – ATTIVITÀ E IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI.....	9
ARTICOLO 8 – APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI.....	9
TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE.....	10
ARTICOLO 9 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	10
ARTICOLO 10 – DEFINIZIONI.....	10
ARTICOLO 11 – ASPETTI GENERALI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	11
ARTICOLO 12 – AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA.....	12
ARTICOLO 13 – AUTORIZZAZIONE CON ISTANZA SEMPLIFICATA.....	13
ARTICOLO 14 – AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIA.....	14
ARTICOLO 15 – SPETTACOLI PIROTECNICI.....	14
ARTICOLO 16 – ATTIVITÀ ALL'APERTO DI IGIENE DEL SUOLO E MANUTENZIONE AREE VERDI.....	15
TITOLO IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE A FESTE E RICEVIMENTI, PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE SONORA.....	17
ARTICOLO 19 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	17
ARTICOLO 20 – AUTORIZZAZIONI.....	17
TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI.....	19
ARTICOLO 21 – DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO.....	19
ARTICOLO 22 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (V.P.I.A.).....	19
ARTICOLO 23 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	21
ARTICOLO 24 – VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE DI COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	22
ARTICOLO 25 – REVISIONI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	23
TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.....	24
ARTICOLO 26 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	24

ARTICOLO 27 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO.....	24
ARTICOLO 28 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE.....	24
ARTICOLO 29 – RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE.....	25
ARTICOLO 30 – EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE.....	25
TITOLO VII – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	26
ARTICOLO 31 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	26
ARTICOLO 32 – AUTOLAVAGGI.....	26
ARTICOLO 33 – ABITAZIONI E LUOGHI PRIVATI.....	26
ARTICOLO 34 – DISPOSITIVI DI ALLARME O ANTIFURTO.....	27
ARTICOLO 35 – CAMPANE E SIMILI.....	27
ARTICOLO 36 – SCHIAMAZZI, GRIDA, CANTI.....	27
ARTICOLO 37 – PUBBLICITÀ CON ALTOPARLANTI.....	27
ARTICOLO 38 – CONDIZIONATORI.....	28
ARTICOLO 39 – ATTIVITÀ ALL'APERTO.....	28
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI.....	29
ARTICOLO 40 – ESPOSTI E SEGNALAZIONI.....	29
ARTICOLO 41 – ENTRATA IN VIGORE.....	29
ARTICOLO 42 – ABROGAZIONI E VALIDITÀ.....	29
ARTICOLO 43 – MODIFICA E REVISIONE.....	29
ARTICOLO 44 – SANZIONI E CONTROLLI.....	30

ALLEGATI

ALLEGATO A – ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ALLEGATO B – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA

ALLEGATO C – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

ALLEGATO D – CATEGORIE DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ

ALLEGATO E – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ALLEGATO F – RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

ALLEGATO G – RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

APPENDICE

TABELLA A – VALORI LIMITE ASSOLUTI (ART. 2 E 3, D.P.C.M. 14/11/97)

TABELLA B – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI (ART. 4, D.P.C.M. 14/11/97)

TABELLA C – VALORI LIMITE DELLE GRANDEZZE CHE DETERMINANO I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (ALLEGATO A, D.P.C.M. 5/12/97)

TABELLA D - VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE ESISTENTI AI SENSI DEL D.P.R. N. 142/04

TABELLA E - VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE DI NUOVA REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 142/04

TABELLA F - VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO AI SENSI DEL D.P.R. 459/98

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. IL PRESENTE DOCUMENTO DISCIPLINA LA GESTIONE DELLE COMPETENZE DEL COMUNE DI AGLIÈ RELATIVAMENTE ALLA TUTELA, ALLA PIANIFICAZIONE, ALLA PREVENZIONE E AL RISANAMENTO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 *"LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"* E RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, E DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000, N. 52 *"DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"*.
2. SONO ESCLUSE NELLO SPECIFICO LE PROBLEMATICHE INERENTI ALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE PER I LAVORATORI DI CUI AL D. LGS. 81/08 E S.M.I., GLI ASPETTI LEGATI AL DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 659 DEL CODICE PENALE, GLI ASPETTI INERENTI ALLA NORMALE TOLLERABILITÀ DI CUI ALL'ART. 844 DEL CODICE CIVILE.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. SI DEFINISCONO:
 - **ATTIVITÀ RUMOROSA:** ATTIVITÀ TALE DA COMPORTARE, DURANTE IL SUO SVOLGIMENTO, L'INTRODUZIONE DI RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO O ABITATIVO TALE DA ARRECARRE FASTIDIO O DISTURBO AL RIPOSO ED ALLE ATTIVITÀ UMANE, PERICOLO PER LA SALUTE UMANA, DETERIORAMENTO DEGLI ECOSISTEMI, DEI BENI MATERIALI, DEI MONUMENTI, DELL'AMBIENTE ABITATIVO O DELL'AMBIENTE ESTERNO O TALE DA INTERFERIRE CON LA LEGITTIMA FRUIZIONE DEGLI AMBIENTI STESSI.
 - **ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO:** QUALSIASI ATTIVITÀ RUMOROSA IL CUI SVOLGIMENTO SI ESAURISCE IN PERIODI LIMITATI O HA LUOGO IN UBICAZIONI VARIABILI.
 - **CLIMA ACUSTICO:** LE CONDIZIONI SONORE ESISTENTI IN UNA DETERMINATA PORZIONE DI TERRITORIO, DERIVANTI DALL'INSIEME DI TUTTE LE SORGENTI SONORE NATURALI ED ANTROPICHE.
 - **IMPATTO ACUSTICO:** GLI EFFETTI INDOTTI E LE VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI SONORE PREESISTENTI IN UNA DETERMINATA PORZIONE DI TERRITORIO, DOVUTE ALL'INSERIMENTO DI NUOVE INFRASTRUTTURE, OPERE, IMPIANTI, ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI.

- **REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI:** REQUISITI STABILITI DAL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997 CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI NELLA PROGETTAZIONE E NELLA POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI DEGLI EDIFICI E DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.
- **RICETTORE:** QUALSIASI EDIFICIO ADIBITO AD AMBIENTE ABITATIVO O AD ATTIVITÀ LAVORATIVA O RICREATIVA, COMPRESSE LE RELATIVE AREE ESTERNE DI PERTINENZA; AREE NATURALISTICHE VINCOLATE, PARCHI PUBBLICI E AREE ESTERNE DESTINATE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E ALLO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DELLA COLLETTIVITÀ; AREE TERRITORIALI EDIFICABILI GIÀ INDIVIDUATE DAI PIANI REGOLATORI GENERALI E LORO VARIANTI GENERALI VIGENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.
- **AMBIENTE ABITATIVO:** OGNI AMBIENTE INTERNO AD UN EDIFICIO DESTINATO ALLA PERMANENZA DI PERSONE O DI COMUNITÀ ED UTILIZZATO PER LE DIVERSE ATTIVITÀ UMANE, FATTA ECCEZIONE PER GLI AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER I QUALI RESTA FERMA LA DISCIPLINA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I., SALVO PER QUANTO CONCERNE L'IMMISSIONE DI RUMORE DA SORGENTI SONORE ESTERNE AI LOCALI IN CUI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
- **SORGENTI SONORE FISSE:** GLI IMPIANTI TECNICI DEGLI EDIFICI E LE ALTRE INSTALLAZIONI UNITE AGLI IMMOBILI ANCHE IN VIA TRANSITORIA IL CUI USO PRODUCA EMISSIONI SONORE; LE INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE, AEROPORTUALI, MARITTIME, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E AGRICOLE; I PARCHEGGI; LE AREE ADIBITE A STABILIMENTI DI MOVIMENTAZIONE MERCI; I DEPOSITI DEI MEZZI DI TRASPORTO PERSONE E MERCI; GLI AUTODROMI, LE PISTE MOTORISTICHE DI PROVA, LE AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE.
- **SORGENTI SONORE MOBILI:** TUTTE LE SORGENTI SONORE NON COMPRESSE NELLA DEFINIZIONE DI SORGENTI SONORE FISSE.
- **VALORI LIMITE DI EMISSIONE:** IL VALORE MASSIMO DI RUMORE CHE PUÒ ESSERE EMESSE DA UNA SORGENTE SONORA, MISURATO IN PROSSIMITÀ DELLA SORGENTE STESSA.
- **VALORI LIMITE DI IMMISSIONE:** IL VALORE MASSIMO DI RUMORE CHE PUÒ ESSERE IMMESSO DA UNA O PIÙ SORGENTI SONORE NELL'AMBIENTE ABITATIVO O NELL'AMBIENTE ESTERNO, MISURATO IN PROSSIMITÀ DEI RICETTORI. I VALORI LIMITE SI DIVIDONO IN:
 - VALORI LIMITE ASSOLUTI: DETERMINATI CON RIFERIMENTO AL LIVELLO EQUIVALENTE DI RUMORE AMBIENTALE RILEVATO IN PROSSIMITÀ DEI RICETTORI;
 - VALORI LIMITE DIFFERENZIALI: DETERMINATI CON RIFERIMENTO ALLA DIFFERENZA TRA IL LIVELLO EQUIVALENTE DI RUMORE AMBIENTALE (MISURATO IN PRESENZA DI TUTTE LE SORGENTI ESISTENTI) ED IL RUMORE RESIDUO (MISURATO CON L'ESCLUSIONE DELLA SPECIFICA SORGENTE DISTURBANTE) RILEVATI ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE ABITATIVO.
- **TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE:** LA FIGURA PROFESSIONALE CUI È STATO RICONOSCIUTO IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2, COMMI 6, 7, 8 DELLA L. 447/95.

ARTICOLO 3 – COMPETENZE COMUNALI

1. AI SENSI DELLA LEGGE-QUADRO N. 447/95 SONO ASSEGNATE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LE SEGUENTI COMPETENZE IN AMBITO DI INQUINAMENTO ACUSTICO:
 - A) CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, SECONDO I CRITERI SPECIFICATI DALLE REGIONI;
 - B) COORDINAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI GIÀ ADOTTATI;
 - C) PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATA;
 - D) RILEVAZIONE E CONTROLLO CIRCA LE EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI;
 - E) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CHE, IN VIRTÙ DEL RICONOSCIMENTO DI ALTO INTERESSE TURISTICO ATTRIBUITO DALLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE, POSSONO ESSERE INTERESSATE DA PARTICOLARI LIMITI ACUSTICI;
 - F) STESURA DELLA RELAZIONE BIENNALE SULLO STATO ACUSTICO COMUNALE CON TRASMISSIONE ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA PER LE INIZIATIVE DI COMPETENZA;
 - G) CONTROLLO CIRCA IL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE RELATIVE A NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE E A POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, IN ACCORDO CON QUANTO STABILITO DALLE REGIONI;
 - H) ADOZIONE DI NUOVI REGOLAMENTI E/O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE NELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO;
 - I) AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE;
 - J) CONTROLLO SULL'OSSERVANZA:
 - DELLE PRESCRIZIONI ATTINENTI IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO PRODOTTO DAL TRAFFICO VEICOLARE E DALLE SORGENTI FISSE;
 - DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL RUMORE PRODOTTO DA MACCHINE RUMOROSE O DA ATTIVITÀ SVOLTE ALL'APERTO;
 - DELLA DISCIPLINA E DELLE PRESCRIZIONE TECNICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMUNI;
 - DELLA CORRISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA SECONDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO.

2. AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 52/2000 SONO ASSEGNATE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI LE SEGUENTI COMPETENZE IN AMBITO DI INQUINAMENTO ACUSTICO:

- A) PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- B) COORDINAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA CON GLI STRUMENTI URBANISTICI GIÀ ADOTTATI;
- C) PREDISPOSIZIONE ED ADOZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ADOTTATA;
- D) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CHE, IN VIRTÙ DEL RICONOSCIMENTO DI ALTO INTERESSE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE E TURISTICO POSSONO ESSERE INTERESSATE DA PARTICOLARI LIMITI ACUSTICI;
- E) APPROVAZIONE DEI PIANI PLURIENNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO PREDISPOSTI DAGLI ENTI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO PREDISPOSTI DAI TITOLARI DI IMPIANTI O DI ATTIVITÀ RUMOROSE;
- F) CONTROLLO CIRCA IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE DI ATTIVITÀ E STRUTTURE SOGGETTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO CONSIDERANDO I PROGRAMMI DI SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO E PREVIO ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEI LIMITI IMPOSTI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER LA SPECIFICA ZONA;
- G) ADOZIONE DI NUOVI REGOLAMENTI E/O ADEGUAMENTO DI REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI, DEFINENDO APPOSITE NORME PER:
 - CONTROLLO, CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE;
 - CONTROLLO, CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DALLE ATTIVITÀ CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE;
 - LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ, SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, PREVEDENDO LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUALORA IL LIVELLO DI EMISSIONE SIA DESUMIBILE DALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE O DALLA TIPOLOGIA DI SORGENTI SONORE;
 - LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA.
- H) ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DEFINITE DALLA L.Q. N° 447/95 ANCHE TRAMITE I DIPARTIMENTI ARPA.

TITOLO II - ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

ARTICOLO 4 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. SONO REGOLAMENTATE IN QUESTO TITOLO LE ATTIVITÀ PERMANENTI RUMOROSE DI SEGUITO ELENcate, IN MODO NON ESAUSTIVO:
 - A) ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO CHE COMPORTANO L'USO, NELLE NORMALI CONDIZIONI DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO, DI STRUMENTI, IMPIANTI, MACCHINARI ED AUTOVEICOLI RUMOROSI (ANCHE NELLE CONDIZIONI DI PROVA MOTORE);
 - B) ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE, DEPOSITI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO IN CONTO TERZI, MAGAZZINI E DEPOSITI PER COMMERCIO ALL'INGROSSO; ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E DEPOSITO AUTOMEZZI PRIVATI;
 - C) ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO, SPETTACOLO E RITROVO SVOLTE PERMANENTEMENTE IN LUOGHI SPECIFICAMENTE DESTINATI A TALE FUNZIONE (DISCOTECHE, SALE DA BALLO, NIGHT CLUB, CIRCOLI PRIVATI, CINEMA, TEATRI, SALE GIOCO, SALE BILIARDO E SIMILARI);
 - D) ATTIVITÀ DI GESTIONE ED UTILIZZO DI STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI (CAMPI DA GIOCO COPERTI O SCOPERTI, PALESTRE, PISCINE E SIMILARI);
 - E) SERVIZI ED IMPIANTI FISSI (QUALI ASCENSORI, SCARICHI IDRAULICI, SERVIZI IGIENICI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO) DEGLI EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA, UFFICI, ALBERGHI, ATTIVITÀ SCOLASTICHE, ATTIVITÀ RICREATIVE, ATTIVITÀ DI CULTO, ATTIVITÀ COMMERCIALI O DI EDIFICI ADIBITI AD USI ASSIMILABILI A QUELLI ELENcati.

ARTICOLO 5 – RUMORE INTERNO

1. ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE APERTE O CHIUSE NELLE QUALI SI SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEFINITE ALL'ARTICOLO 4, OVVERO ENTRO IL LORO CONFINE DI PROPRIETÀ, NON DEVONO ESSERE SUPERATI I LIVELLI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE PER I LAVORATORI STABILITI DAL D. LGS. 81/08, QUANDO APPLICABILE.
2. PER I LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE (COMPRESI I CIRCOLI PRIVATI ABILITATI) O LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA C) DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IN AMBIENTE APERTO O CHIUSO, I REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE SONO REGOLAMENTATI SECONDO IL D.P.C.M. 16/04/99 N. 215.

ARTICOLO 6 – RUMORE ESTERNO

1. LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERE DALLA A) ALLA D), DEVONO RISPETTARE (O, NEL CASO, CONCORRERE A RISPETTARE) I LIMITI ASSOLUTI PREVISTI SULLA BASE DELLE CLASSI ASSEGNATE DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E DEVONO RISPETTARE I LIMITI DIFFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97 (TABELLA B IN APPENDICE AL PRESENTE REGOLAMENTO).
2. I SERVIZI E GLI IMPIANTI FISSI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA E) DEVONO RISPETTARE I LIMITI ASSOLUTI PREVISTI SULLA BASE DELLE CLASSI ASSEGNATE DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE. INOLTRE TALI SERVIZI E IMPIANTI DEVONO RISPETTARE I LIMITI DIFFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97 QUALORA APPLICABILE, AD ESCLUSIONE DEL DISTURBO PROVOCATO ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DI CUI SONO A SERVIZIO, PER IL QUALE SI APPLICANO I LIMITI DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 5/12/97 (TABELLA C IN APPENDICE AL PRESENTE REGOLAMENTO).
3. I LIMITI DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICANO ANCHE A EMISSIONI RUMOROSE CONNESSE CON OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE O PARCHEGGIO VEICOLI E DAL VOciare DI CLIENTI O AVVENTORI PRODOTTE ALL'INTERNO DEI LOCALI O SULLE AREE DI PERTINENZA DELLE ATTIVITÀ IN QUESTIONE, OPPURE SOTTO I PORTICI DEL CENTRO STORICO, OPPURE NEI DEHORS. PER QUANTO CONCERNE I DEHORS INSTALLATI PER MENO DI TRENTA GIORNI ALL'ANNO SI FACCIA RIFERIMENTO A QUANTO RIPOrtATO ALL'ARTICOLO 10 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 7 – ATTIVITÀ E IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI

1. SONO TENUTI AL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 05/12/1997 (TABELLA C IN APPENDICE AL PRESENTE REGOLAMENTO) GLI IMPIANTI TECNOLOGICI, A FUNZIONAMENTO CONTINUO (IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, AERAZIONE, CONDIZIONAMENTO) O DISCONTINUO (ASCENSORI, IMPIANTI IDRICO-SANITARI, IMPIANTI DI MOVIMENTAZIONE DI CANCELLI, PORTONI ED AVVOLGIBILI), COLLOCATI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI (APPARTAMENTI, LOCALI COMUNI, VANI TECNICI) O COMUNQUE FISICAMENTE SOLIDALI AGLI EDIFICI STESSI.
2. IL DISTURBO PROVOCATO DA SEMPLICI APPARECCHIATURE (QUALI ELETTRODOMESTICI ED UTENSILI) È REGOLAMENTATO ALL'ARTICOLO 33.

ARTICOLO 8 – APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI

1. NEI CASI IN CUI DIVERSE SORGENTI DI RUMORE DOVUTE A IMPIANTI TECNOLOGICI, ANCHE APPARTENENTI A SOGGETTI DIFFERENTI, INSISTANO SU UN'AREA CIRCOSCRITTA, IL RISPETTO DEI LIMITI DIFFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97 (TABELLA B IN APPENDICE AL PRESENTE REGOLAMENTO) DEVE ESSERE VERIFICATO SINGOLARMENTE PER CIASCUNA SORGENTE SULLA BASE DEL LIVELLO DI RUMORE RESIDUO OTTENUTO AL NETTO DEI CONTRIBUTI DEGLI ALTRI IMPIANTI.

TITOLO III - ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

ARTICOLO 9 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. CON D.G.R. 24-4049 DEL 27 GIUGNO 2012 LA REGIONE PIEMONTE HA STABILITO LA MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L. 447/1995, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CHE HANNO CARATTERE TEMPORANEO E CHE POSSONO ORIGINARE RUMORE O COMPORTANO L'IMPIEGO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI.
2. LE ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE SONO GLI SPETTACOLI E LE MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, I CANTIERI E LE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLE DEFINIZIONI SEGUENTI.

ARTICOLO 10 – DEFINIZIONI

1. PER ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO SI INTENDONO LE ATTIVITÀ CHE DURANO PER UN TEMPO LIMITATO. SONO CONSIDERATE TALI ANCHE LE ATTIVITÀ STAGIONALI, CHE SI RIPETONO CICLICAMENTE RISPETTO AD UN PERIODO DI OSSERVAZIONE DI UN ANNO, E LE ATTIVITÀ PROVVISORIE, SVOLTE PER NECESSITÀ O URGENZA, IN ATTESA DI PROVVEDERE IN MODO DEFINITIVO.
2. LE ATTIVITÀ E I RUMORI CONNESSI AD IMPIANTI INSTALLATI PERMANENTEMENTE POSSONO ESSERE CONSIDERATI A CARATTERE TEMPORANEO QUALORA NON SI SVOLGANO PER PIÙ DI 30 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI, ALL'ANNO.
3. LE ATTIVITÀ CONNESSE AI DEHORS SONO A CARATTERE TEMPORANEO, QUALORA NON SI SVOLGANO PER PIÙ DI 30 GIORNI, ANCHE NON CONSECUTIVI, ALL'ANNO.
4. IN PARTICOLARE, SONO CONSIDERATE A CARATTERE TEMPORANEO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 - **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**, QUALI CONCERTI, SERATE MUSICALI, FESTE, BALLI, DISCOTECHE ESTIVE, CINEMA E TEATRI ALL'APERTO, CIRCHI E LUNA PARK, FESTE POPOLARI, "NOTTE BIANCA", FUOCHI D'ARTIFICIO, EVENTI SPORTIVI, MERCATI, FIERE, PIANO-BAR, POLI ATTRATTIVI DI PERSONE, CARRI ALLEGORICI, PROCESSIONI, BANDE MUSICALI IN MARCIA, PUBBLICITÀ SONORA SU VEICOLI, ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SIMILI. GLI SPETTACOLI E LE MANIFESTAZIONI TENUTI IN UN DETERMINATO SITO HANNO CARATTERE TEMPORANEO SE NON SI SVOLGONO PER PIÙ DI 30 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTIVI;

- **CANTIERI**, QUALI CANTIERI EDILI, STRADALI O INDUSTRIALI, LAVORI EDILI IN EDIFICI ESISTENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI A QUALUNQUE SCOPO DESTINATI, IN QUANTO IL LORO ALLESTIMENTO È LIMITATO AL TEMPO EFFETTIVAMENTE INDISPENSABILE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA;
- **ALTRE ATTIVITÀ**, RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE O PRIVATE E MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO AREE MERCATALI, IGIENE DEL SUOLO, SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA E COMPATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CAVE, ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E/O TRATTAMENTO INERTI, FUOCHI D'ARTIFICIO PER FINI TECNICI O AGRICOLI (CANNONCINI SPAVENTAPASSERI, ANTIGRANDINE, CANNONI VALANGHE) E SIMILI, ATTIVITÀ AGRICOLE, FORESTALI, A BOSCO, ATTIVITÀ VENATORIA, DEHORS, ECC...

ARTICOLO 11 – ASPETTI GENERALI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. LE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA, A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE PROPRIE DEL TIPO DI ATTIVITÀ OPPURE DEI LUOGHI IN CUI SONO ESERCITATE, SONO DISTINTE IN AUTORIZZAZIONE SENZA ISTANZA, AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATA ED AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIA, SECONDO I CRITERI ESPlicitATI NEI PUNTI SUCCESSIVI.
2. IL COMUNE PUÒ RICHIEDERE, NELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE E DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ, CHE SIA DATO INCARICO AD UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 7 E 8 DELLA L. 447/1995, DI VERIFICARE IL RISPETTO DEI LIMITI PRESCRITTI ATTRAVERSO OPPORTUNI RILIEVI FONOMETRICI.
3. IL COMUNE, ANCHE A SEGUITO DI SOPRALLUOGO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO COMPETENTI, PUÒ COMUNQUE IMPORRE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AUTORIZZATA, LIMITAZIONI DI ORARIO E L'ADOZIONE DI ACCORGIMENTI AL FINE DI RIDURRE L'INQUINAMENTO ACUSTICO.
4. PER I SITI PARTICOLARMENTE CRITICI E QUALORA SI RENDA NECESSARIO, IL COMUNE CONSERVA UN REGISTRO DELLE DEROGHE RILASCIATE ANCHE AL FINE DI MOTIVARE EVENTUALI PRESCRIZIONI, DINIEGHI O REVOCHE.
5. L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA RICHIESTA PER ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO DA SVOLGERE IN PROSSIMITÀ DI AREE DI CLASSE I DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA, CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI RICETTORI SENSIBILI, PUÒ ESSERE SOGGETTA A SPECIFICHE PRESCRIZIONI AI FINI DI UNA MAGGIORE TUTELA.
6. PARTICOLARE ATTENZIONE DOVRÀ ESSERE POSTA PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE NEL CASO IN CUI IL RUMORE IMMESSO NELL'AMBIENTE ABITATIVO POTENZIALMENTE DISTURBATO PROVENGA DALL'INTERNO DELL'EDIFICIO.
7. L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ESCLUDE SEMPRE L'APPLICAZIONE DEI FATTORI CORRETTIVI DEL RUMORE AMBIENTALE, QUALORA PREVISTI DALLA NORMATIVA.

ARTICOLO 12 – AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

1. SI INTENDONO AUTORIZZATE AL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE, SENZA PRESENTAZIONE DI ISTANZA LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 - CANTIERI ATTIVATI PER IL RIPRISTINO URGENTE E INDEROGABILE DI SERVIZI DI PRIMARIA UTILITÀ E LIMITATAMENTE AL PERIODO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI EMERGENZA, QUALI AD ESEMPIO L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE, DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DELLA TELEFONIA, LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE, IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI, NONCHÉ QUALUNQUE ALTRO INTERVENTO FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DI SITUAZIONI DI PERICOLO O IMMEDIATO PER L'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE O PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE;
 - CANTIERI DI DURATA INFERIORE A 3 GIORNI FIERALI, NEL CASO IN CUI IL RUMORE IMMESSO NELL'AMBIENTE ABITATIVO POTENZIALMENTE DISTURBATO PROVENGA DALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO, OPERANTI NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 20.00 E LE CUI IMMISSIONI SONORE, DA VERIFICARSI IN FACCIA AGLI EDIFICI IN CUI VI SIANO PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, NON SUPERINO IL LIMITE DI 70 DB(A), INTESO COME LIVELLO EQUIVALENTE MISURATO SU QUALSIASI INTERVALLO DI 1 ORA SECONDO LE MODALITÀ DESCRITTE NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998 "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO";
 - LAVORI EDILI IN EDIFICI ESISTENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI A QUALUNQUE SCOPO DESTINATI, NEL CASO IN CUI IL RUMORE IMMESSO NELL'AMBIENTE ABITATIVO POTENZIALMENTE DISTURBATO PROVENGA DALL'INTERNO DELL'EDIFICIO, EFFETTUATI TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 20.00 NEI GIORNI FIERALI E TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 E TRE LE ORE 15.00 E LE ORE 20.00 NEI GIORNI FESTIVI;
 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO DI SORGENTI SONORE MOBILI (QUALI SFILATE DI CARRI ALLEGORICI, MARCIA BANDE MUSICALI, ECC.) CHE SI SVOLGANO TRA LE ORE 9.00 E LE ORE 22.00
2. INOLTRE, SI INTENDONO AUTORIZZATE AL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE ANCHE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
 - LUNA PARK, CIRCHI E FESTE POPOLARI, EVENTI SPORTIVI, MERCATI, FIERE CHE SI SVOLGANO TRA LE ORE 8.00 E LE ORE 24.00;
 - MANIFESTAZIONI A CARATTERE PIROTECNICO E AFFINE CHE SI SVOLGANO CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 15;
 - MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE O PRIVATE E MANUTENZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO AREE MERCATALI, IGIENE DEL SUOLO, SPAZZAMENTO STRADE, RACCOLTA E COMPATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI; TALI ATTIVITÀ SI INTENDONO AUTORIZZATE QUALORA SI SVOLGANO SECONDO LE MODALITÀ DELL'ARTICOLO 16 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
 - PUBBLICITÀ SONORA SU AUTOVEICOLI FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 37 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
 - ALTRE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO, NON RICONDUCIBILI A SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO

AL PUBBLICO E CANTIERI, CHE RISULTINO CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO DI SORGENTI SONORE MOBILI O CHE COMUNQUE SIANO ESERCITATE SECONDO SPECIFICHE ESIGENZE LOCALI DI NECESSITÀ ED URGENZA;

- ALTRE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTE IN ASSENZA DI PERSONE ESPOSTE AL RUMORE.

ARTICOLO 13 – AUTORIZZAZIONE CON ISTANZA SEMPLIFICATA

1. L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN COMUNE ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.
2. SONO AUTORIZZATE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, A DECORRERE DALLA DATA INDICATA NELL'ISTANZA, LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATE, FATTO SALVO EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DA PARTE DEL COMUNE ESPRESSO PRIMA DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.
 - **CANTIERI NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**
 1. ALLESTIMENTO IN AREE NON ASSEGNATE DI CLASSE I DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E COMUNQUE TALI DA NON INTERESSARE ACUSTICAMENTE AREE DI CLASSE I;
 2. ORARIO DI ATTIVITÀ COMPRESO FRA LE ORE 8.00 E LE ORE 20.00 CON PAUSA DI ALMENO 1 ORA FRA LE 12.00 E LE 15.00;
 3. UTILIZZO DI MACCHINARI CONFORMI ALLE DIRETTIVE CE IN MATERIA DI EMISSIONE ACUSTICA; LE IMMISSIONI SONORE, DA RISPETTARE IN FACCIA AGLI EDIFICI IN CUI VI SIANO PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, NON SUPERIORI AL LIMITE DI 70 dB(A), INTESO COME LIVELLO EQUIVALENTE MISURATO SU QUALSIASI INTERVALLO DI 1 ORA SECONDO LE MODALITÀ DESCRITTE NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998 "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO";
 4. DURATA COMPLESSIVA DELLE ATTIVITÀ FINO A 60 GIORNI;
 5. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PREDISPOSTA SECONDO L'ALLEGATO B.
 - **SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:**
 1. SVOLGIMENTO NEI SITI INDIVIDUATI SECONDO I CRITERI DELLA D.G.R. 6 AGOSTO 2001 N. 85-3802 "LINEE GUIDA REGIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO" ED INDICATI IN APPOSITO ELENCO RIPORTATO NELL'ALLEGATO A DEL PRESENTE REGOLAMENTO. TALE ELENCO PUÒ ESSERE MODIFICATO, PREVIA MODIFICAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
 2. PER OGNI SITO DURATA COMPLESSIVA FINO A 30 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTIVI, CON SVOLGIMENTO NELL'ORARIO RICOMPRESO TRA LE ORE 9.00 E LE ORE 22.00;
 3. PER OGNI SITO DURATA COMPLESSIVA FINO A 3 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTIVI, CON SVOLGIMENTO NELL'ORARIO RICOMPRESO TRA LE ORE 22.00 E LE ORE 24.00;
 4. IMMISSIONI SONORE, DA RISPETTARE IN FACCIA AGLI EDIFICI IN CUI VI SIANO PERSONE ESPOSTE AL RUMORE, NON SUPERIORI AL LIMITE DI 70 dB(A), INTESO COME LIVELLO EQUIVALENTE MISURATO SU QUALSIASI INTERVALLO DI 1 ORA SECONDO LE MODALITÀ DESCRITTE NEL DECRETO DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE 16 MARZO 1998 "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO";

5. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA SECONDO L'ALLEGATO B.

ARTICOLO 14 – AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIA

1. TUTTE LE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO CHE NON RICADONO NEI CASI PREVISTI AI PUNTI PRECEDENTI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAL COMUNE.
2. L'AUTORIZZAZIONE RECA L'INDICAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI, DELLE PRESCRIZIONI DI NATURA TECNICA ATTE A RIDURRE AL MINIMO IL DISTURBO E DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI DI LIVELLO SONORO.
3. L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA AL COMUNE ALMENO 20 GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, AL FINE DI FORNIRE RISPOSTA AL RICHIEDENTE IN TEMPO UTILE.
4. L'ISTANZA È CORREDATA DA RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA DA TECNICO RICONOSCIUTO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 447/1995.
5. IL COMUNE, ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA) AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 52/2000, PUÒ IMPORRE PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ULTERIORI A QUELLE PROPOSTE DAL RICHIEDENTE.
6. NEL CASO IN CUI LE ATTIVITÀ TEMPORANEE SIANO SVOLTE TRA LE ORE 24.00 E LE ORE 6.00 L'AUTORIZZAZIONE È RILASCIATA SOLO SE ADEGUATAMENTE MOTIVATA E CONCORDANDO PREVENTIVAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE MODALITÀ E LIMITI.
7. L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA È PREDISPOSTA SECONDO L'ALLEGATO C.

ARTICOLO 15 – SPETTACOLI PIROTECNICI

1. LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE PIROTECNICO ED AFFINE NON SONO SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, NEL CASO IN CUI SI SVOLGANO NEI SEGUENTI ORARI E ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 - NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO: PER TUTTA LA SETTIMANA, FASCIA ORARIA DALLE 21.30 ALLE 23.00
 - IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DALLE 21.30 ALLE 23.30
 - IN OCCASIONE DI PARTICOLARI EVENTI DALLE 22.00 ALLE 01.00
 - PER TUTTO IL RESTO DELL'ANNO DALLE 21.00 ALLE 22.00
2. LA DURATA NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE A 20 MINUTI.

ARTICOLO 16 – ATTIVITÀ ALL'APERTO DI IGIENE DEL SUOLO E MANUTENZIONE AREE VERDI

1. L'USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE RUMOROSE PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE È CONSENTITO NEI GIORNI FERALI, ESCLUSO IL SABATO, DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00; È CONSENTITO NEI GIORNI FESTIVI ED AL SABATO DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00.
2. L'USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE RUMOROSE PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO, SIA SE EFFETTUATE DA OPERATORI COMUNALI SIA SE EFFETTUATE DA IMPRESE PRIVATE APPALTATRICI DI OPERE O SERVIZI PUBBLICI, È CONSENTITO NEI GIORNI FERALI, COMPRESO IL SABATO, DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 19,00 SENZA INTERRUZIONI E NEI GIORNI FESTIVI DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00.
3. LO SPAZZAMENTO MECCANICO DELLE AREE MERCATALI È CONSENTITO DALLE ORE 6:00 ALLE ORE 24:00. NEL CASO IN CUI LE AREE IN OGGETTO NON SIANO SGOMBERATE ENTRO LE ORE 20:00. L'ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO DEVE CONCLUDERSI COMUNQUE ENTRO 4 ORE DALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ. LE ALTRE ATTIVITÀ DI IGIENE DEL SUOLO E SPAZZAMENTO STRADE E DI RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NON HANNO LIMITI DI ORARIO.
4. LE ATTIVITÀ NORMATE DAL PRESENTE ARTICOLO NON SONO TENUTE AL RISPETTO DEI LIMITI ASSOLUTI STABILITI DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE E DEI LIMITI DIFFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 14/11/97 E SI INTENDONO QUINDI AUTORIZZATE IN DEROGA SOLO SE SONO ADOTTATI TUTTI GLI ACCORGIMENTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURALI E TECNOLOGICI FINALIZZATI A MINIMIZZARE IL DISTURBO, PERSEGUENDO L'OBIETTIVO DI UN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ACUSTICA.
5. PER ATTIVITÀ TEMPORANEE IN ORARI DIVERSI DA QUELLI STABILITI NEI COMMUNI PRECEDENTI, IL SUPERAMENTO DEI LIMITI PUÒ ESSERE OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DA PARTE DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITÀ DESCRITTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE, SENZA ISTANZA, SEMPLIFICATA O ORDINARIA, DEVE:
 - ADOTTARE IN OGNI FASE TEMPORALE TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI E COMPORTAMENTALI ECONOMICAMENTE FATTIBILI PER RIDURRE AL MINIMO L'EMISSIONE SONORA DELLE SORGENTI RUMOROSE UTILIZZATE E PER PREVENIRE LA POSSIBILITÀ DI SEGNALEZIONI, ESPOSTI O LAMENTI. A TAL FINE PUÒ RISULTARE NECESSARIA L'INFORMAZIONE SULLA DURATA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE, ANCHE PER MEZZO DI PANNELLI INFORMATIVI;
 - RICERCARE SOLUZIONI TECNICHE DI TIPO PRATICO FINALIZZATE ALLA MITIGAZIONE DEL DISTURBO LAMENTATO, QUANDO INFORMATO DIRETTAMENTE DALLA POPOLAZIONE DI UNA SITUAZIONE DI DISAGIO O DISTURBO;
 - INFORMARE CIRCA IL CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ (LAVORATORI, OPERAI, DJ, CONCERTISTI, ETC).

ARTICOLO 18 – ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

1. LE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO CHE RISPETTANO I LIMITI VIGENTI PER LE SORGENTI SONORE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE, FERME RESTANDO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE.
2. PER GLI IMPIANTI INSTALLATI PERMANENTEMENTE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COMPATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NON POSSONO ESSERE AUTORIZZATE DEROGHE AI VALORI LIMITE DI RUMORE PRESCRITTI DALLA NORMATIVA.
3. PER LE ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO NON SI APPLICA QUANTO PREDISPOSTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 APRILE 1999 N. 215 “REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO” COSÌ COME STABILITO DALL'ART. 1 COMMA 2 DEL DECRETO STESSO.
4. LE PRESENTI DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO ALLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CONCERNENTI GLI AUTODROMI, LE PISTE MOTORISTICHE DI PROVA E PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN QUANTO GIÀ REGOLAMENTATE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 APRILE 2001, N. 304 “REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORISTICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1995, N. 447”.

TITOLO IV – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE A FESTE E RICEVIMENTI, PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE SONORA

ARTICOLO 19 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. LE ATTIVITÀ RUMOROSE LEGATE AD ESERCIZI IN STRUTTURE DESTINATE A INTRATTENIMENTI FESTE E/O RICEVIMENTI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO, CIRCOLI PRIVATI, NONCHÉ PUBBLICI ESERCIZI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI AMPLIFICAZIONE E DI DIFFUSIONE SONORA, IN QUALSIASI AMBIENTE SIA AL CHIUSO CHE ALL'APERTO, SONO TENUTE AL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DAL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997, O EVENTUALMENTE DEI LIMITI CONCESSI IN DEROGA.
2. TUTTI I LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE, PUBBLICO SPETTACOLO, NONCHÉ DEI PUBBLICI ESERCIZI UTILIZZANTI IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI DIFFUSIONE SONORA SONO INOLTRE TENUTI A RISPETTARE I LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL D.P.C.M. 16 APRILE 1999 N° 215, A VERIFICARNE E CERTIFICARNE IL RISPETTO EFFETTUANDO LE VERIFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4, 5 E 6 DEL D.P.C.M. 215/1999.

ARTICOLO 20 – AUTORIZZAZIONI

1. LA DOMANDA DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA O LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LE STRUTTURE DI CUI AL PRESENTE TITOLO DEVE CONTENERE UNA IDONEA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.
2. SONO SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI TALE DOCUMENTAZIONE, OLTRE AI NUOVI INSEDIAMENTI, LE RISTRUTTURAZIONI, GLI AMPLIAMENTI ED I CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO.
3. LE STRUTTURE CHE INTENDONO ATTIVARE SPETTACOLI MUSICALI O DI VARIO GENERE ALL'APERTO DOVRANNO PRESENTARE IDONEA RELAZIONE INDICANTE GLI ACCORGIMENTI CHE INTENDONO ADOTTARE PER CONTENERE NEI LIMITI DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO LE EMISSIONI ACUSTICHE AL FINE DI NON ESSERE FATTORE DI DISTURBO PER GLI ABITANTI LIMITROFI.
4. E' FATTO OBBLIGO A COLORO I QUALI GIÀ ESERCITANO TALE ATTIVITÀ DI TENERE PRESSO I LOCALI DELL'ESERCIZIO, UN'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ, CORREDATA DELL'ELENCO AGGIORNATO INDICANTE LA MARCA, IL TIPO ED I NUMERI DI MATRICOLA DEI MACCHINARI O DELLE APPARECCHIATURE ELETTROACUSTICHE IMPIEGATI, FIRMATA DA UN TECNICO REGOLARMENTE ISCRITTO NELL'ELENCO PROFESSIONALE DI PERTINENZA.

5. IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO SARÀ SUBORDINATO AL PARERE DA RICHIEDERSI ALL'ARPA TERRITORIALE A CUI SONO DEMANDATI I CONTROLLI COSÌ COME PREVEDE LA NORMATIVA.
6. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTÀ, PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DI MODIFICARE L'ORARIO DI CHIUSURA DEI LOCALI DELL'ESERCIZIO AL VERIFICARSI DI SCHIAMAZZI PRODOTTI ALL'ESTERNO DAI CLIENTI DURANTE LA NOTTE.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 21 – DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. IL PRESENTE TITOLO DEFINISCE I CASI PER I QUALI L'APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE O ATTI EQUIVALENTI, PERMESSI ABILITATIVI ALL'USO DI IMMOBILI E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ È SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
 - A) VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO;
 - B) VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO;
 - C) VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE DI COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.

ARTICOLO 22 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (V.P.I.A.)

1. LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELLA L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447 È UNA DOCUMENTAZIONE REDATTA AD OPERA DI UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE SEGUENDO I *"CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETT. C) DELLA L.R. 25 OTTOBRE 2000 N. 52"*, APPROVATI CON D.G.R. N. 9-11616 DEL 02/02/2004.
2. LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO È OBBLIGATORIA PER LA REALIZZAZIONE, LA MODIFICA O IL POTENZIAMENTO DELLE OPERE, INFRASTRUTTURE O INSEDIAMENTI INDICATI NELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4 DELLA L. 447/1995, COSÌ COME SPECIFICATO ALL'ART. 10 DELLA L.R. N. 52/2000.
3. LE OPERE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO:
 - OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NAZIONALE (EX L. 349/1988 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) OPPURE REGIONALE, PROVINCIALE O COMUNALE (EX L.R. N. 40/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI);
 - OPERE DI SEGUITO ELENcate, ANCHE SE NON SOTTOPOSTE A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE:
 - AEROPORTI, AVIO-SUPERFICI, ELIPORTI;
 - STRADE DI TIPO A (AUTOSTRADE), B (STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI), C (STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE), D (STRADE URBANE DI SCORRIMENTO), E (STRADE URBANE DI QUARTIERE) E F (STRADE LOCALI), SECONDO LA

CLASSIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- DISCOTECHES;
 - CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI OVE SONO INSTALLATI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI. AI FINI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON TALE DEFINIZIONE SI INTENDONO ESCLUSIVAMENTE I CIRCOLI PRIVATI E I PUBBLICI ESERCIZI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA C) DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287 (AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA SULL'INSEDIAMENTO E SULL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI);
 - IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI;
 - FERROVIE E ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU ROTAIA;
 - NUOVI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORTIVE, RICREATIVE E A POSTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, ANCHE SE NON SOTTOPOSTE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.
4. SULLA BASE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL D.P.R. 227 DEL 19/10/2011 (*"REGOLAMENTO RECANTE SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE IMPRESE"*) SI PREVEDE L'ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DI CUI ALL'ART. 8, COMMI 2, 3, 4 DELLA L. 447/1995) PER LE ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ ELENcate ALL'ALLEGATO D DEL PRESENTE REGOLAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER L'ESERCIZIO DI RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, BAR, MENSE, ATTIVITÀ RICREATIVE, AGROTURISTICHE, CULTURALI E DI SPETTACOLO, SALE DA GIOCO, PALESTRE, STABILIMENTI BALNEARI CHE UTILIZZINO IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA OVVERO SVOLGANO MANIFESTAZIONI ED EVENTI CON DIFFUSIONE DI MUSICA O UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI. IN TALI CASI È FATTO OBBLIGO DI PREDISPORRE ADEGUATA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 2, DELLA L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447.
5. PER LE ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL COMMA 3, LE CUI EMISSIONI DI RUMORE NON SIANO SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DAL DOCUMENTO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIFERIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 8, COMMI 2, 3, 4 DELLA L. 447/1995 PUÒ ESSERE RESA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 5 DELLA L. 447/1995.
6. IN TUTTI I CASI IN CUI LE ATTIVITÀ COMPORTINO EMISSIONI DI RUMORE SUPERIORI AI LIMITI STABILITI DAL DOCUMENTO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI RIFERIMENTO È FATTO OBBLIGO DI PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 6 DELLA L. 447/1995, PREDISPOSTA DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA.
7. LE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE, O I PROVVEDIMENTI COMUNQUE DENOMINATI, INERENTI LE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, SONO RILASCIATE, CONSIDERATI I PROGRAMMI DI SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO E PREVIO ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITÀ DELLA RICHIESTA SOTTO IL PROFILO ACUSTICO, NEL RISPETTO DEI VALORI LIMITE PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE PER LA SPECIFICA ZONA, NONCHÉ DEL CRITERIO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 2 DELLA L.R. 52/2000.

8. LADDOVE IN LUOGO DELLA DOMANDA DI RILASCIO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SIA PREVISTA LA DENUNCIA DI INIZIO D'ATTIVITÀ, OD ALTRO ATTO EQUIVALENTE, LA DOCUMENTAZIONE E' PRODOTTA DAL SOGGETTO INTERESSATO UNITAMENTE ALLA DENUNCIA STESSA O AL DIVERSO ATTO DI INIZIATIVA PRIVATA PREVISTO.
9. SI EVIDENZIA CHE I TITOLARI DI ATTIVITÀ NON SOGGETTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO, SONO COMUNQUE TENUTI AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN AMBIENTE ESTERNO E ABITATIVO.

ARTICOLO 23 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. LA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO DEVE ESSERE ALLEGATA AI DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO ABITATIVO EDILIZIO, O ATTO EQUIVALENTE, RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI NUOVI IMMOBILI DI CUI ALLE TIPOLOGIE SOTTO ELENcate O AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI ESISTENTI, QUALORA DA CIÒ DERIVI L'INSERIMENTO DELL'IMMOBILE IN UNA DELLE STESSA TIPOLOGIE.

LE TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO INTERESSATE SONO:

- A) INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
 - B) SCUOLE ED ASILI DI OGNI ORDINE E GRADO;
 - C) OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO;
 - D) PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI, QUALORA LA QUIETE COSTITUISCA UN ELEMENTO DI BASE PER LA LORO FRUIZIONE;
2. LA PREDISPOSIZIONE DI UNA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO È INOLTRE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI DI CUI ALL'ART. 32, L.R. 56/77, TITOLI ABILITATIVI CONVENZIONATI E RISPETTIVE VARIANTI O MODIFICHE, CHE PREVEDANO LE OPERE DI CUI AL COMMA 1 DEL PRESENTE ARTICOLO.
 3. LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO È UNA DOCUMENTAZIONE REDATTA AD OPERA DI UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE SEGUENDO I *"CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETT. D) DELLA L.R. 25 OTTOBRE 2000 N. 52"* APPROVATI CON D.G.R. N. 46-14762 DEL 14/02/2005.
 4. IN CASO LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO EVIDENZI UN POSSIBILE SUPERAMENTO DEI LIMITI VIGENTI, IN ESSA DOVRANNO ESSERE DESCRITTI TUTTI GLI ACCORGIMENTI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI CHE SI INTENDONO ADOTTARE PER CONTENERE IL DISAGIO ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI ABITATIVI E GARANTIRE IL RISPETTO DI TALI LIMITI.
 5. PER SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O ALTRO TITOLO ABILITATIVO RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI ADIBITI A CIVILE ABITAZIONE, LA RELAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEL TECNICO ABILITATO CHE ATTESTI IL RISPETTO DEI REQUISITI DI PROTEZIONE ACUSTICA IN RELAZIONE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DI RIFERIMENTO. IL COMUNE SI RISERVA IN OGNI CASO LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE APPROFONDIMENTI IN MERITO A QUANTO DICHIARATO.

ARTICOLO 24 – VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE DI COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DI UNA STRUTTURA EDILIZIA E DEI SUOI IMPIANTI ED È UTILE A VERIFICARE COME TALE PROGETTAZIONE TENGA CONTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.
2. LA RELAZIONE INERENTE IL COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI COSTITUISCE LA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA ATTESTANTE IL RISPETTO DEI LIMITI PREVISTI DAL D.P.C.M. 5/12/97 E LA VERIFICA DELLA BONTÀ DELLE IPOTESI PROGETTUALI (O DELLE LORO EVENTUALI MODIFICHE).
3. LA PREDISPOSIZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI È NECESSARIA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE EDILIZIE E AUTORIZZATIVE RELATIVE A EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA, UFFICI, ATTIVITÀ RICETTIVE, OSPEDALI CLINICHE E CASE DI CURA, ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI, ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTO E ATTIVITÀ COMMERCIALI (O ASSIMILABILI) NEI SEGUENTI CASI:
 - A) PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE O ATTI EQUIVALENTI RELATIVI A INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TOTALE (COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 9 MARZO 1999), COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI CUI ALL'EX ART. 13, L.R. 56/77 E S.M.I.
 - B) PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE O ATTI EQUIVALENTI RELATIVI A INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (PARZIALE), RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALL'EX ART. 13, L.R. 56/77 E S.M.I., LIMITATAMENTE PER GLI ASPETTI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI O ALLA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI.
4. LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI È UNA DOCUMENTAZIONE REDATTA AD OPERA DI UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE SEGUENDO I CRITERI MINIMI RIPORTATI IN ALLEGATO E.
- 4BIS. IN ALTERNATIVA ALLA RELAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI, RELATIVAMENTE AI CASI CUI AL COMMA 3, LETTERA B) CHE PRECEDE E SOLO NELLA FATTISPECIE DI EDIFICI UNIFAMILIARI DEL TIPO ISOLATO O ADIACENTE AD UNO O PIÙ ACCESSORI PERTINENZIALI, SEMPRECHÉ GLI STESSI NON SIANO SEPARATI DA ALTRE UNITÀ ABITATIVE UNICAMENTE DA INTERCAPEDINI, PUÒ ESSERE PRODOTTA UNA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE RESA CONGIUNTAMENTE DAL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA E DAL TECNICO PROGETTISTA
5. LA RELAZIONE INERENTE IL COLLAUDO IN OPERA DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI È UN DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DI SPECIFICO COLLAUDO ACUSTICO DA UN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE; IN ALTERNATIVA ALLA RELAZIONE DI COLLAUDO PUÒ ESSERE PRODOTTO UN DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE AD OPERA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE CONGIUNTAMENTE AL PROGETTISTA, AL COSTRUTTORE ED AL DIRETTORE DEI LAVORI.

ARTICOLO 25 – REVISIONI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCA) È SOGGETTO A REVISIONE OGNIQUALVOLTA VENGA MODIFICATO IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.
2. LA REVISIONE DEL PCA AVVIENE CON LE STESSE MODALITÀ ED ITER DI APPROVAZIONE CON CUI È STATO REALIZZATO IL PCA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 52/2000.
3. LA REVISIONE DEL PCA A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL PRGC (QUALUNQUE TIPO DI VARIANTE O NUOVA EMISSIONE) SEGUE L'ITER QUI RIPORTATO:
 - REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI “VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA” DA PARTE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA CONTEMPORANEA ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE URBANISTICA;
 - APPROVAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO DA PARTE DEGLI ENTI COMPETENTI;
 - REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ED AVVIO DELL'ITER DI APPROVAZIONE IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO ALL'ART. 7 L.R. N. 52/2000
4. LE MODIFICHE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEVONO RISPETTARE I CRITERI DEFINITI NELLA D.G.R. N.85-3802 DEL 6 AGOSTO 2001, OSSERVANDO IL DIVIETO DI CREARE NUOVI CONTATTI DI AREE CON VALORI DI QUALITÀ CHE SI DISCOSTANO IN MISURA SUPERIORE A 5 DB.

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

ARTICOLO 26 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. IN QUESTO TITOLO VIENE REGOLAMENTATO L'INQUINAMENTO ACUSTICO GENERATO DALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, FERROVIARIO E STRADALE.

ARTICOLO 27 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO

2. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO È QUELLA DISPOSTA DAL D.P.R. N. 459/98 *“REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ESECUZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447, IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO”*.
3. I VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO DI CUI AL COMMA 1 SONO RIPORTATI IN APPENDICE (TABELLA F).

ARTICOLO 28 – INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE

1. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE È QUELLA DISPOSTA DAL D.P.R. N. 142 DEL 30/03/04 *“DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447”*.
2. IL COMUNE, TENENDO CONTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, RECEPISCE I VALORI LIMITE DI IMMISSIONE PREVISTI DAL D.P.R. 142/04 PER LE STRADE DI TIPO “A”, “B”, “C”, “D” E ASSEGNA, NEI CASI DI COMPETENZA, I VALORI LIMITE DI IMMISSIONE PER LE STRADE DI TIPO “E” ED “F”, INTEGRANDO QUANTO GIÀ PREDISPOSTO CON L'ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
3. I VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE DI CUI AL COMMA 2 SONO RIPORTATI IN APPENDICE (TABELLA D E TABELLA E).

ARTICOLO 29 – RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. NELLA PROGETTAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE STRADALI DEVE ESSERE GARANTITO IL RISPETTO DEI LIMITI DI CUI AL D.P.R. N. 142 DEL 30/03/04. GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PRG DEVONO INCLUDERE UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLA NUOVA VIABILITÀ DA ESSI PREVISTA.
2. IN CASO DI NUOVE REALIZZAZIONI IN PROSSIMITÀ DI STRADE GIÀ ESISTENTI, IL RISPETTO DEI LIMITI VIGENTI DI CUI AL D.P.R. N. 142 DEL 30/03/04, È A CARICO DEL REALIZZATORE DELL'OPERA STESSA. TALE RISPETTO SARÀ CERTIFICATO CON LA REDAZIONE DI UNA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ARTICOLO 30 – EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

1. AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA F) DELLA LEGGE 447/95 E DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5, LETTERA A) DELLA L.R. 52/00, PER CIÒ CHE CONCERNE LA RILEVAZIONE E IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE DAI SINGOLI VEICOLI, NONCHÉ LO STATO MANUTENTIVO E LA CONDUZIONE DEI VEICOLI STESSI, IL CONTENIMENTO È ATTUATO TRAMITE IL CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI CUI AL D. LGS. N. 285 DEL 30/04/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" AD OPERA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.

TITOLO VII – ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

ARTICOLO 31 – CAMPO DI APPLICAZIONE

- LE SORGENTI SONORE E LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PRESENTE ARTICOLO SONO ELENcate DI SEGUITO:
 - A) AUTOLAVAGGI;
 - B) ABITAZIONI E LUOGHI PRIVATI;
 - C) DISPOSITIVI DI ALLARME O ANTIFURTO;
 - D) CAMPANE E SIMILI;
 - E) SCHIAMAZZI, GRIDA, CANTI;
 - F) PUBBLICITÀ CON ALTOPARLANTI;
 - G) CONDIZIONATORI;
 - H) ATTIVITÀ ALL'APERTO.

ARTICOLO 32 – AUTOLAVAGGI

1. GLI AUTOLAVAGGI DI NUOVO IMPIANTO DEVONO ESSERE COLLOCATI A DISTANZE NON INFERIORI A 70 METRI DALLE ZONE RESIDENZIALI DEL PIANO REGOLATORE.
2. LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE È OBBLIGATORIA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE.
3. I LOCALI TECNICI DEVONO ESSERE DISLOCATI IN AMBIENTI CONFINATI, CON PARETI COSTITUITE DA MATERIALI FONOISOLANTI. IL POSIZIONAMENTO DELLE PISTE DI LAVAGGIO E DELLE APPARECCHIATURE CHE PRODUCONO EMISSIONI SONORE, QUALI ASPIRATORI PER LA PULIZIA INTERNA DEI VEICOLI, DEVE ESSERE OTTIMIZZATO AL FINE DI MINIMIZZARE IL DISTURBO VERSO POTENZIALI RICETTORI.

ARTICOLO 33 – ABITAZIONI E LUOGHI PRIVATI

1. LE ATTIVITÀ SVOLTE A FINI PRIVATI NELLE ABITAZIONI E IN LUOGHI PRIVATI IN GENERE, QUALI L'USO DI APPARECCHI DI QUALSIASI SPECIE PER LA RIPRODUZIONE DELLA MUSICA, NONCHÉ DI APPARECCHI RADIOFONICI E TELEVISIVI, DEVONO ESSERE SVOLTE CONTENENDO SEMPRE IL VOLUME DELLE EMISSIONI SONORE ENTRO LIVELLI TALI DA NON RECARRE IN ALCUN MODO MOLESTIE O DISTURBO AI VICINI.
2. LE ATTIVITÀ SVOLTE A FINI PRIVATI NELLE ABITAZIONI, QUALI L'USO DI STRUMENTI MUSICALI ED EVENTUALI IMPIANTI ELETTROACUSTICI ANNESSI, SONO CONSENTITE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEI

REGOLAMENTI CONDOMINIALI, CON L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ACCORGIMENTI UTILI AD EVITARE QUALSIASI DISTURBO AI VICINI.

3. IN FABBRICATI DESTINATI A CIVILE ABITAZIONE E' VIETATO INSEDIARE ATTIVITÀ CHE COMPORTINO L'USO DI MACCHINE A MOTORE O ATTREZZATURE CHE PROPAGHINO RUMORI E VIBRAZIONI TALI DA CREARE MOLESTIE E DISTURBO ALLE OCCUPAZIONI ED AL RIPOSO DEI VICINI. IL DIVIETO NON SI APPLICA PER LE ATTIVITÀ CHE COMPORTINO ESCLUSIVAMENTE L'USO DELLE NORMALI MACCHINE PER UFFICIO O ATTREZZATURE MEDICO-SANITARIE.
4. NEL CASO IN CUI L'ORIGINE DEL DISTURBO SIA LEGATA ALL'USO DI PORTONI, CANCELLI, SERRANDE SI DEVONO UTILIZZARE TUTTI GLI ACCORGIMENTI NECESSARI PER IL MASSIMO CONTENIMENTO DELL'EMISSIONE SONORA, INCLUDENDO EVENTUALI OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.

ARTICOLO 34 – DISPOSITIVI DI ALLARME O ANTIFURTO

1. I SISTEMI DI ALLARME ACUSTICO ANTIFURTO IN ABITAZIONI, UFFICI, NEGOZI, STABILIMENTI DEVONO ESSERE DOTATI DI UN DISPOSITIVO TEMPORIZZATORE CHE NE LIMITI L'EMISSIONE SONORA AD UN MASSIMO DI 10 MINUTI.
2. FERMO RESTANDO QUANTO IN PROPOSITO PRESCRITTO DAL CODICE DELLA STRADA, I PROPRIETARI DI VEICOLI SUI QUALI SIA STATO INSTALLATO UN DISPOSITIVO ACUSTICO ANTIFURTO DEVONO TARARE IL MEDESIMO AFFINCHÉ IL SEGNALE ACUSTICO NON SUPERI I LIMITI FISSATI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.
- 1.

ARTICOLO 35 – CAMPANE E SIMILI

1. LE CAMPANE, MEGAFONI O IMPIANTI ELETTRACUSTICI PER LE ATTIVITÀ DI CULTO O PER SEGNALE ORARIA DEVONO LIMITARE I PERIODI DI FUNZIONAMENTO IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE DISTURBO ARRECATO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE. LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE DI DISTURBO DEVE ESSERE RICERCATA CON ACCORDI TRA LE PARTI INTERESSATE.

ARTICOLO 36 – SCHIAMAZZI, GRIDA, CANTI

1. I GESTORI DI LOCALI PUBBLICI O CIRCOLI PRIVATI O ESERCIZI COMMERCIALI O AUTOLAVAGGI SONO TENUTI AD ATTIVARE PROCEDURE, AFFINCHÉ EVENTUALI SCHIAMAZZI NON AVVENGANO NELLE VICINANZE DEI LOCALI O AREE IN GESTIONE, INOLTRE DEVONO ASSICURARE CHE I LOCALI, NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ, SIANO STRUTTURATI IN MODO TALE DA NON CONSENTIRE A SUONI E RUMORI DI ESSERE UDITI ALL'ESTERNO TRA LE ORE 22,00 E LE ORE 08,00.
2. SONO VIETATI LE GRIDA E GLI SCHIAMAZZI NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO ABITATO, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, QUALORA CAGIONINO DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE.

ARTICOLO 37 – PUBBLICITÀ CON ALTOPARLANTI

1. SALVO QUANTO PREVISTO IN MATERIA DAL CODICE DELLA STRADA, LA PROPAGANDA SONORA È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00.

2. LA PUBBLICITÀ FONICA CON ATTREZZATURE FISSE O MOBILI IN OCCASIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE NON È CONSENTITA A DISTANZE INFERIORI, IN LINEA D'ARIA, A 50 METRI DAGLI OSPEDALI, DALLE CASE DI CURA E DI RIPOSO, DAI CIMITERI, DAGLI ASILI NIDO, NONCHÉ DALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DURANTE I GIORNI E GLI ORARI DI LEZIONE.
3. QUALORA VENGA EFFETTUATA CON IMPIANTI FISSI O CON VEICOLI FERMI, LA PUBBLICITÀ FONICA NON PUÒ ESSERE CONTINUA, MA INTERVALLATA CON PAUSE DI DURATA TEMPORALE NON INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA.
4. IN OGNI CASO, IL VOLUME DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E DELLA MUSICA EVENTUALMENTE EMESSA DEVE ESSERE CONTENUTO ENTRO LIMITI RAGIONEVOLI, TALI DA NON RECARRE DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA.

ARTICOLO 38 – CONDIZIONATORI

1. FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI VIGENTI E FUTURE IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA, I CONDIZIONATORI O IMPIANTI SIMILI, A SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI, DEVONO ESSERE INSTALLATI AD UNA DISTANZA DALLE FINESTRE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI DI TERZI TALE DA NON CREARE EMISSIONI DI RUMORE, CON VALORI CHE SUPERINO I LIMITI DI EMISSIONE PREVISTI DALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E I LIMITI DIFFERENZIALI PREVISTI DALL'ART. 4 DEL D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997.
2. I CONDIZIONATORI DEVONO ESSERE INSTALLATI IN MODO DA NON GENERARE PROPAGAZIONE DEL RUMORE PER VIA SOLIDA E STRUTTURALE.
3. OVE NECESSARIO IL COMUNE HA FACOLTÀ, ANCHE DOPO LA INSTALLAZIONE, DI CHIEDERE IDONEA DOCUMENTAZIONE SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CONDIZIONATORE E LA POSIZIONE RECIPROCA RISPETTO ALLE ALTRE ABITAZIONI, NONCHÉ UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, FIRMATA DA TECNICO COMPETENTE.
4. CIASCUN CONDIZIONATORE DEVE ESSERE MUNITO DI MARCATURA CE E RELATIVA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ E DEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CONTROLLI.

ARTICOLO 39 – ATTIVITÀ ALL'APERTO

1. LE ATTIVITÀ ALL'APERTO, QUALI TRASLOCHI, CARICO-SCARICO MERCI, RIFORNIMENTI CON MEZZI PESANTI, CAMION-FRIGO IN SOSTA A MOTORE ACCESO, MODELLISMO CON APPARECCHI A MOTORE A SCOPPIO, SVOLTE SU SUOLO PUBBLICO NON DEVONO RECARRE IN ALCUN MODO MOLESTIE O DISTURBO. IN PARTICOLARE, È ESPRESSAMENTE VIETATO LASCIARE ACCESI I MOTORI DEI VEICOLI QUANDO QUESTI DEVONO SOSTARE PER UN PERIODO SUPERIORE AI DUE MINUTI.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 – ESPOSTI E SEGNALAZIONI

1. LE SEGNALAZIONI O GLI ESPOSTI INERENTI PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO VERRANNO GESTITE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO.
2. L'UFFICIO COMPETENTE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEGLI ESPOSTI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO È L'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
3. PER LE ATTIVITÀ CHE RICADONO SU PIÙ COMUNI O QUELLI I CUI EFFETTI SI PROPAGANO SU PIÙ COMUNI LA COMPETENZA È DEGLI UFFICI PREPOSTI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

ARTICOLO 41 – ENTRATA IN VIGORE

1. IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DA VIGENTE STATUTO COMUNALE.

ARTICOLO 42 – ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SI INTENDONO ABROGATE LE NORME CONTENUTE IN REGOLAMENTI, ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI DISCIPLINANTI LA MEDESIMA MATERIA E CON ESSO INCOMPATIBILI.
2. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SI RIMANDA ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

ARTICOLO 43 – MODIFICA E REVISIONE

1. QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ ESSERE MODIFICATO O REVISIONATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.
2. I TERMINI "PERMESSO DI COSTRUIRE", "D.I.A." DEVONO INTENDERSI MODIFICATI, LADDOVE POSSIBILE ED APPLICABILE DALLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA, DA "S.C.I.A.", "C.I.L." ETC, OVVERO DA ALTRA DENOMINAZIONE DI NUOVA INTRODUZIONE, QUANDO IL REGIME DI INTERVENTO EDILIZIO DI RIFERIMENTO SIA IL MEDESIMO.

ARTICOLO 44 – SANZIONI E CONTROLLI

1. IL COMUNE SI AVVALE PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'A.R.P.A.
2. IL COMUNE, IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE O DAL PRESENTE REGOLAMENTO PUÒ EMANARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.
3. AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 447/1995, QUALORA SIA RICHIESTO DA ECCEZIONALI ED URGENTI NECESSITÀ DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA O DELL'AMBIENTE, IL SINDACO PUÒ ORDINARE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI CONTENIMENTO O DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE, INCLUSA L'INIBITORIA PARZIALE O TOTALE DI DETERMINATE ATTIVITÀ. IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DETERMINA AUTOMATICAMENTE LA SOSPENSIONE DI EVENTUALI LICENZE, AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI RELATIVE.
4. I SUPERAMENTI DEI LIMITI NORMATIVI PREVISTI, LE INOSSERVANZE ALLE PRESCRIZIONI DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO, E ALLE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI SONO PUNITE CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 447/95 E DALLA LEGGE REGIONALE N.52/2000.
5. NEL CASO IN CUI LE SANZIONI PREVISTE DAL COMMA PRECEDENTE DOVESSERO ESSERE MODIFICATE DALLO STATO O DALLA REGIONE QUESTE SI INTENDONO AUTOMATICAMENTE MODIFICATE ANCHE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.
6. IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DA PRIVATI CITTADINI E NON CONNESSE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI O PROFESSIONALI È PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 25,00 A EURO 500,00, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 3/2003.
7. E' FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 650 E 659 DEL CODICE PENALE.

ALLEGATO A – ELENCO SITI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

SI RIPORTANO DI SEGUITO I SITI INDIVIDUATI DAL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA:

PIAZZA CASTELLO (AMBITO URBANISTICO S8 DENOMINATA MCT01)

PIAZZA POGGIONETTO (AMBITO URBANISTICO S7 DENOMINATA MCT02)

PIAZZALE GULA (AMBITO URBANISTICO P12 DENOMINATA MCT03)

LAGO DELLA GERBOLA (PORZIONE DELL'AMBITO URBANISTICO T8 DENOMINATA MCT04)

ALLEGATO B – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA

1. CANTIERI

LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA, SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DA UN SUO DELEGATO O DAL DIRETTORE DEL CANTIERE, DEVONO COMPRENDERE I SEGUENTI ELEMENTI:

- RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- UBICAZIONE DEL CANTIERE, DATA DI INIZIO E DATA PREVISTA DI ULTIMAZIONE DELLE LAVORAZIONI RUMOROSE, GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI RUMOROSE;
- GENERALITÀ E RECAPITO TELEFONICO DI UN RESPONSABILE CHE FACCIA DA TRAMITE CON GLI ENTI E ORGANI DI CONTROLLO PREPOSTI A GESTIRE LE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO (COMUNE, POLIZIA LOCALE, CARABINIERI, ARPA, ECC.) E CHE SIA SEMPRE REPERIBILE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA;
- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE LAVORAZIONI E/O FASI OPERATIVE NELLE QUALI SI ARTICOLA L'ATTIVITÀ DEL CANTIERE E PER LE QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, CON RELATIVO CRONOPROGRAMMA ED INDICAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI COINVOLTI E DEL LORO REALE COEFFICIENTE DI UTILIZZO;
- PLANIMETRIA DEL CANTIERE E DELLA ZONA CIRCOSTANTE, IN SCALA ADEGUATA, PER UN RAGGIO DI ALMENO 200 M, CON INDICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLE SINGOLE LAVORAZIONI E/O FASI OPERATIVE, DEI SITI DI INSTALLAZIONE DEI MACCHINARI RUMOROSI FISSI, DEI RICETTORI SENSIBILI PRESENTI (STRUTTURE SCOLASTICHE, OSPEDALIERE, CASE DI CURA O RIPOSO, ECC.) E DELLA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO DEGLI EDIFICI DEL PRIMO FRONTE ESPOSTO IN OGNI DIREZIONE;
- DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORGIMENTI, ANCHE ORGANIZZATIVI, ADOTTATI AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ACUSTICO DEL CANTIERE SUGLI AMBIENTI DI VITA CIRCOSTANTE;
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI PRESCRITTI NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA SEMPLIFICATA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI AGLIÈ (N.2 COPIE)

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI : ☐ LEGALE RAPP. TE ☐ TITOLARE ☐ COMMITTENTE E/O
GENERAL CONTRACTOR DI _____

☐ APPALTATORE DI _____ ☐ ALTRO
(SPECIF.) _____

DELL'/DELLA ☐ ENTE ☐ DITTA

(NOME ENTE, DITTA)

SEDE LEGALE _____

(VIA, NUMERO CIVICO, TELEFONO, FAX)

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CHE NEI GIORNI DAL _____ AL _____

E NEGLI ORARI _____

IN _____ VIA _____ N. _____

SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO
CONSISTENTE IN:

E CHE IL RESPONSABILE PER L'ENTE/DITTA È _____

CON RECAPITO TELEFONICO _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA E SI IMPEGNA A RISPETTARE LIMITI, ORARI E CONDIZIONI INDICATI NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE (ART. 13). IN PARTICOLARE:

☐ RISPETTO DEL LIMITE DI EMISSIONE DI 70 DB(A) MISURATO IN FACCIATA DEI RICETTORI PIÙ DISTURBATI;

☐ UBICAZIONE IN AREA NON ASSEGNATA IN CLASSE I O COMUNQUE TALE DA NON INTERESSARE ACUSTICAMENTE AREE DI CLASSE I;

☐ UTILIZZO DI MACCHINARI CONFORMI ALLE DIRETTIVE CE IN MATERIA DI EMISSIONE ACUSTICA;

☐ ORARIO DI ATTIVITÀ COMPRESO FRA LE ORE 8.00 E LE ORE 20.00 CON PAUSA DI ALMENO 1 ORA TRA LE 12.00 E LE 15.00;

☐ DURATA COMPLESSIVA DEL CANTIERE FINO A 60 GIORNI LAVORATIVI.

ALLEGA

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI E/O FASI LAVORATIVE CON RELATIVO CRONOPROGRAMMA
- INDICAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI COINVOLTI E DEL LORO COEFFICIENTE DI UTILIZZO
- PLANIMETRIA DEL CANTIERE E DELLA ZONA CIRCOSTANTE SECONDO LE SPECIFICHE INDICATE
- DESCRIZIONE DEGLI ACCORGIMENTI, ANCHE ORGANIZZATIVI, CHE SI INTENDONO ADOTTARE AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ACUSTICO
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

CONFERMA CHE I DATI E LE NOTIZIE FORNITI NELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDONO A VERITÀ, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALL' ART. 76 DEL DPR 445/00.

DATA: _____

FIRMA: _____

N.B. OVE LA SOTTOSCRIZIONE NON AVVENGA IN PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (ART. 38 DPR 445/00)

2. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA, SOTTOSCRITTE DAL RICHIEDENTE (PER LE PERSONE FISICHE) O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL SUO DELEGATO (PER LE PERSONE GIURIDICHE), DEVONO COMPRENDERE I SEGUENTI ELEMENTI:

- RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE;
- GENERALITÀ, INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO DEL RICHIEDENTE, NEL CASO DI PERSONE FISICHE;
- DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE OGGETTO DELLA DOMANDA E UBICAZIONE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO;
- GENERALITÀ E RECAPITO TELEFONICO DI UN RESPONSABILE CHE FACCIA DA TRAMITE CON GLI ENTI E ORGANI DI CONTROLLO PREPOSTI A GESTIRE LE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO (COMUNE, POLIZIA LOCALE, CARABINIERI, ARPA, ECC.) E CHE SIA SEMPRE REPERIBILE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA;
- PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA MANIFESTAZIONE RECANTE: CALENDARIO, ORARIO DI INIZIO E FINE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ, ORARI EFFETTIVI DI FUNZIONAMENTO DELLE VARIE SORGENTI SONORE (COMPRESSE ATTIVITÀ DEL TIPO: PROVE ARTISTICHE, COLLAUDO DI IMPIANTI, ECC.);
- PLANIMETRIA DELL'AREA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE E DELLA ZONA CIRCOSTANTE, IN SCALA ADEGUATA, PER UN RAGGIO DI ALMENO 200 M, SULLA QUALE SIANO INDIVIDUATE TUTTE LE SORGENTI SONORE (COMPRESSE AREE DI AGGREGAZIONE E PARCHEGGI) ED I RICETTORI SENSIBILI PRESENTI (STRUTTURE SCOLASTICHE, OSPEDALIERE, CASE DI CURA O RIPOSO, ECC.) E SIA INDICATA LA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO PER GLI EDIFICI DEL PRIMO FRONTE ESPOSTO IN OGNI DIREZIONE;
- DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE (CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI AMPLIFICAZIONE CON POSIZIONAMENTO ED ORIENTAMENTO DEI DIFFUSORI), DEI SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLE EMISSIONI EVENTUALMENTE PRESENTI E DEGLI ACCORGIMENTI ADOTTATI PER DIMINUIRE IL DISTURBO PER LA POPOLAZIONE (TARATURA DELL'IMPIANTO, ORIENTAMENTO DEL PALCO, POSIZIONAMENTO BARRIERE FONOASSORBENTI, ECC.);
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI PRESCRITTI NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

(ART. 13 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI AGLIÈ (N.2 COPIE)

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI : ☐ LEGALE RAPP. TE ☐ RICHIEDENTE ☐ ALTRO (SPECIF.)

DELL'/DELLA ☐ ENTE ☐ DITTA

(NOME ENTE, DITTA)

SEDE LEGALE / RESIDENZA

(VIA, NUMERO CIVICO, TELEFONO, FAX)

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CHE NEI GIORNI DAL _____ AL _____

E NEGLI ORARI _____

IN _____ VIA _____ N. _____

SI SVOLGERÀ LO SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE A CARATTERE
TEMPORANEO:

E CHE IL RESPONSABILE È _____

CON RECAPITO TELEFONICO _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA E SI IMPEGNA A RISPETTARE LIMITI, ORARI E CONDIZIONI INDICATI NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE (ART. 13). IN PARTICOLARE:

☐ RISPETTO DEL LIMITE DI EMISSIONE DI 70 DB(A) MISURATO IN FACCIATA DEI RICETTORI PIÙ DISTURBATI;

☐ SVOLGIMENTO NEI SITI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;

☐ DURATA COMPLESSIVA PER IL SITO INDIVIDUATO FINO A 30 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTIVI, CON ORARIO DI SVOLGIMENTO COMPRESO FRA LE ORE 9.00 E LE ORE 22.00;

☐ DURATA COMPLESSIVA PER IL SITO INDIVIDUATO FINO A 3 GIORNI ALL'ANNO, ANCHE NON CONSECUTIVI, CON ORARIO DI SVOLGIMENTO COMPRESO FRA LE ORE 22.00 E LE ORE 24.00.

ALLEGA

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA/O MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO
- PLANIMETRIA DELL'AREA INDIVIDUATA E DELLA ZONA CIRCOSTANTE;
- DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE, DEI SISTEMI DI CONTROLLO, REGOLAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E ADOZIONE DI ACCORGIMENTI PER DIMINUIRE IL DISTURBO;
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

CONFERMA CHE I DATI E LE NOTIZIE FORNITI NELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDONO A VERITÀ, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALL' ART. 76 DEL DPR 445/00.

DATA: _____

FIRMA: _____

N.B. OVE LA SOTTOSCRIZIONE NON AVVENGA IN PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (ART. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO C – CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

1. CANTIERI

LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA, OLTRE A CONTENERE QUANTO SPECIFICATO NELL'ALLEGATO PRECEDENTE, DEVONO COMPRENDERE ANCHE UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A FIRMA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 447/1995, COMPRENDENTE QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO.

- STIMA DEL LIVELLO DI RUMORE PREVISTO DURANTE LE SINGOLE LAVORAZIONI E/O FASI OPERATIVE NELLE QUALI SI ARTICOLA L'ATTIVITÀ DEL CANTIERE IN CORRISPONDENZA DEI RICETTORI PIÙ ESPOSTI;
- VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE RESIDUO RISCONTRABILE NELL'AREA DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CANTIERE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RICETTORI PIÙ ESPOSTI.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA ORDINARIA PER CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILATI

(ART. 14 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI AGLIÈ (N.2 COPIE)

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI : ☐ LEGALE RAPP. TE ☐ TITOLARE ☐ COMMITTENTE E/O
GENERAL CONTRACTOR DI _____

☐ APPALTATORE DI _____ ☐ ALTRO
(SPECIF.) _____

DELL'/DELLA ☐ ENTE ☐ DITTA

(NOME ENTE, DITTA)

SEDE LEGALE _____

(VIA, NUMERO CIVICO, TELEFONO, FAX)

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CHE NEI GIORNI DAL _____ AL _____

E NEGLI ORARI _____

IN _____ VIA _____ N. _____

SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO
CONSISTENTE IN:

E CHE IL RESPONSABILE PER L'ENTE/DITTA È _____

CON RECAPITO TELEFONICO _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA E SI IMPEGNA A RISPETTARE QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE (ART. 14) E

ALLEGA

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE LAVORAZIONI E/O FASI LAVORATIVE CON RELATIVO CRONOPROGRAMMA
- INDICAZIONE DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI COINVOLTI E DEL LORO COEFFICIENTE DI UTILIZZO
- PLANIMETRIA DEL CANTIERE E DELLA ZONA CIRCOSTANTE SECONDO LE SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE
- VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 22 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)
- DESCRIZIONE DI EVENTUALI ACCORGIMENTI, ANCHE ORGANIZZATIVI, ADOTTATI AL FINE DI MITIGARE L'IMPATTO ACUSTICO
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

CONFERMA CHE I DATI E LE NOTIZIE FORNITI NELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDONO A VERITÀ, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALL' ART. 76 DEL DPR 445/00.

DATA: _____

FIRMA: _____

N.B. OVE LA SOTTOSCRIZIONE NON AVVENGA IN PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (ART. 38 DPR 445/00)

2. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

LE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA, OLTRE A CONTENERE QUANTO SPECIFICATO NELL'ALLEGATO PRECEDENTE, DEVONO COMPRENDERE ANCHE UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO A FIRMA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 447/1995, COMPRENDENTE QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO.

- STIMA DEL LIVELLO DI RUMORE PREVISTO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE AL PERIMETRO DELL'AREA ED IN CORRISPONDENZA DEI RICETTORI PIÙ ESPOSTI;
- VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMORE RESIDUO RISCONTRABILE NELL'AREA IN CONDIZIONI PARAGONABILI A QUELLE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DA AUTORIZZARE IN DEROGA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RICETTORI PIÙ ESPOSTI; TALE VALUTAZIONE DEVE TENERE PRESENTE ANCHE DEL RUMORE LEGATO ALLA CONCENTRAZIONE DI PERSONE (CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE FASI DI DEFLUSSO IN ORARIO NOTTURNO), ALL'ALTERAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO E ALLA MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA ORDINARIA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

(ART. 14 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI AGLIÈ (N.2 COPIE)

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI : ☐ LEGALE RAPP.TE ☐ RICHIEDENTE ☐ ALTRO (SPECIF.)

DELL'/DELLA ☐ ENTE ☐ DITTA

(NOME ENTE, DITTA)

SEDE LEGALE / RESIDENZA

(VIA, NUMERO CIVICO, TELEFONO, FAX)

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CHE NEI GIORNI DAL _____ AL _____

E NEGLI ORARI _____

IN _____ VIA _____ N. _____

SI SVOLGERÀ LO SPETTACOLO/MANIFESTAZIONE A CARATTERE
TEMPORANEO:

E CHE IL RESPONSABILE È _____

CON RECAPITO TELEFONICO _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA E SI IMPEGNA A RISPETTARE QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE (ART. 14) E

ALLEGA

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA/O MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO SECONDO QUANTO SPECIFICATO NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;
- PLANIMETRIA DELL'AREA INDIVIDUATA E DELLA ZONA CIRCOSTANTE SECONDO LE SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;
- VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 22 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)
- DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE, DEI SISTEMI DI CONTROLLO, REGOLAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E ADOZIONE DI ACCORGIMENTI PER DIMINUIRE IL DISTURBO;
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

CONFERMA CHE I DATI E LE NOTIZIE FORNITI NELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDONO A VERITÀ, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALL' ART. 76 DEL DPR 445/00.

DATA: _____

FIRMA: _____

N.B. OVE LA SOTTOSCRIZIONE NON AVVENGA IN PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (ART. 38 DPR 445/00)

3. ALTRE ATTIVITÀ

PER ATTIVITÀ RUMOROSE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AI PUNTI 1. E 2. DEL PRESENTE ALLEGATO, OCCORRE DEPOSITARE IN COMUNE UNA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA, SOTTOSCRITTA DAL RICHIEDENTE (PER LE PERSONE FISICHE) O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL SUO DELEGATO (PER LE PERSONE GIURIDICHE), CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI:

- RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E INDICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, NEL CASO DI PERSONE GIURIDICHE;
- GENERALITÀ, INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO DEL RICHIEDENTE, NEL CASO DI PERSONE FISICHE;
- DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE OGGETTO DELLA DOMANDA E UBICAZIONE DELL'AREA DI SVOLGIMENTO;
- GENERALITÀ E RECAPITO TELEFONICO DI UN RESPONSABILE CHE FACCIA DA TRAMITE CON GLI ENTI E ORGANI DI CONTROLLO PREPOSTI A GESTIRE LE PROBLEMATICHE DI INQUINAMENTO ACUSTICO (COMUNE, POLIZIA LOCALE, CARABINIERI, ARPA, ECC.) E CHE SIA SEMPRE REPERIBILE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER LE QUALI È CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA;
- DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA: CALENDARIO, ORARIO DI INIZIO E FINE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ, ORARI EFFETTIVI DI FUNZIONAMENTO DELLE VARIE SORGENTI DI RUMORE;
- PLANIMETRIA DELL'AREA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ E DELLA ZONA CIRCOSTANTE, IN SCALA ADEGUATA, PER UN RAGGIO DI ALMENO 200 M, SULLA QUALE SIANO INDIVIDUATE TUTTE LE SORGENTI SONORE ED I RICETTORI SENSIBILI PRESENTI (STRUTTURE SCOLASTICHE, OSPEDALIERE, CASE DI CURA O RIPOSO, ECC.) E SIA INDICATA LA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO PER GLI EDIFICI DEL PRIMO FRONTE ESPOSTO IN OGNI DIREZIONE;
- DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE, DEI SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DELLE EMISSIONI EVENTUALMENTE PRESENTI E DEGLI ACCORGIMENTI ADOTTATI PER DIMINUIRE IL DISTURBO PER LA POPOLAZIONE;
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI PRESCRITTI NEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE;
- VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 22 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE).

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ISTANZA ORDINARIA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE

(ART. 14 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE DI AGLIÈ (N.2 COPIE)

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI : ☐ LEGALE RAPP. TE ☐ RICHIEDENTE ☐ ALTRO (SPECIF.)

DELL'/DELLA ☐ ENTE ☐ DITTA

(NOME ENTE, DITTA)

SEDE LEGALE / RESIDENZA

(VIA, NUMERO CIVICO, TELEFONO, FAX)

COMUNICA

AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CHE NEI GIORNI DAL _____ AL _____

E NEGLI ORARI _____

IN _____ VIA _____ N. _____

SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO:

E CHE IL RESPONSABILE È _____

CON RECAPITO TELEFONICO _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA E SI IMPEGNA A RISPETTARE QUANTO INDICATO NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE (ART. 14) E

ALLEGA

LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA SECONDO QUANTO SPECIFICATO NEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;
- PLANIMETRIA DELL'AREA INDIVIDUATA E DELLA ZONA CIRCOSTANTE SECONDO LE SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;
- DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE, DEI SISTEMI DI CONTROLLO, REGOLAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E ADOZIONE DI ACCORGIMENTI PER DIMINUIRE IL DISTURBO;
- DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI VERIFICHE CHE SI INTENDONO COMPIERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
- VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (ART. 22 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA.

CONFERMA CHE I DATI E LE NOTIZIE FORNITI NELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDONO A VERITÀ, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALL' ART. 76 DEL DPR 445/00.

DATA: _____

FIRMA: _____

N.B. OVE LA SOTTOSCRIZIONE NON AVVENGA IN PRESENZA DI PERSONALE ADDETTO ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (ART. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO D – CATEGORIE DI ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (D.P.R. 227/2011)

1. ATTIVITÀ ALBERGHIERA.
2. ATTIVITÀ AGRO-TURISTICA.
3. ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E PUBBLICA (RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE COMPRESSE QUELLE DA ASPORTO, MENSE, BAR).
4. ATTIVITÀ RICREATIVE.
5. ATTIVITÀ TURISTICA.
6. ATTIVITÀ SPORTIVE, ESCLUSE QUELLE MOTORISTICHE, QUELLE CON RILEVANTE PRESENZA DI PUBBLICO IN LUOGHI CIRCOSCRITTI E QUELLE CON USO DI ARMI DA FUOCO.
7. ATTIVITÀ CULTURALE.
8. ATTIVITÀ OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.
9. PALESTRE.
10. STABILIMENTI BALNEARI.
11. AGENZIE DI VIAGGIO.
12. SALE DA GIOCO.
13. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE IMPRESE.
14. CALL CENTER.
15. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE MONETARIA.
16. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.
17. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
18. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.
19. ATTIVITÀ DI INFORMATICA – SOFTWARE.
20. ATTIVITÀ DI INFORMATICA – HOUSE.
21. ATTIVITÀ DI INFORMATICA – INTERNET POINT.
22. ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (PARRUCCHIERE, BARBIERE).
23. ISTITUTI DI BELLEZZA.
24. ESTETICA.
25. CENTRO MASSAGGI E SOLARIUM.
26. PIERCING E TATUAGGI.
27. LABORATORI VETERINARI.
28. STUDI ODONTOIATRICI E ODONTOTECNICI SENZA ATTIVITÀ DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E RICERCA.
29. OSPEDALI, CASE O ISTITUTI DI CURA, RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI E RIABILITATIVE CON UN NUMERO DI POSTI LETTO INFERIORE A 50, PURCHÉ SPROVVISTI DI LABORATORI DI ANALISI E RICERCA.
30. LAVANDERIE E STIRERIE.
31. ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI VARI.
32. LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI DOLCIUMI.
33. LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI GELATI.
34. LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI PANE.

36. LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI BISCOTTI.

37. LABORATORI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI E PER LA CONSERVAZIONE O STAGIONATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI.

38. MACELLERIE SPROVVISTE DEL REPARTO DI MACELLAZIONE.

39. LABORATORI ARTIGIANALI DI SARTORIA E ABBIGLIAMENTO SENZA ATTIVITÀ DI LAVAGGI, TINTURA E FINISSAGGIO.

40. LABORATORI ARTIGIANALI DI OREFICERIA, ARGENTERIA, BIGIOTTERIA, OROLOGERIA.

41. ESERCIZI COMMERCIALI DI OREFICERIA, ARGENTERIA, BIGIOTTERIA, OROLOGERIA.

42. LIUTERIA.

43. LABORATORI DI RESTAURO ARTISTICO.

44. RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO.

45. OTTICI.

46. FOTOGRAFI.

47. GRAFICI.

ALLEGATO E – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI È UNA VERIFICA DELLA RISPONDENZA PROGETTUALE A QUANTO STABILITO DAL D.P.C.M. 5/12/97.

TALE DOCUMENTO DEVE CONTENERE:

- 1) VALUTAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI LOCALI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE D'USO, PER VALUTARE L'ESPOSIZIONE AL RUMORE DERIVANTE DA SORGENTI ESTERNE O INTERNE;
- 2) CALCOLO DELL'ISOLAMENTO DELLE PARTIZIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI, DELL'ISOLAMENTO AL CALPESTIO, E DELLE LIMITAZIONI DEL RUMORE IDRAULICO ED IMPIANTISTICO;
- 3) CONFRONTO DEI DATI PROGETTUALI CON I LIMITI PREVISTI DAL DPCM 5/12/97
- 4) STIMA DELL'INCERTEZZA DELLA PREVISIONE, ANCHE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PROCEDURA DI CALCOLO SCELTA.

IL CALCOLO PROGETTUALE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN RIFERIMENTO A NORME DI BUONA TECNICA O A NORME PUBBLICATE A CURA DI ORGANISMI CERTIFICATI.

DOVRANNO ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE LE PERDITE DI PRESTAZIONE DOVUTE ALLA TRASMISSIONE SONORA STRUTTURALE (LATERALE) TRA AMBIENTI CONFINANTI.

DOVRANNO ESSERE RIPORTATI TUTTI I DATI DI PROGETTO RELATIVI AL DIMENSIONAMENTO, ALLA TIPOLOGIA E ALLE PRESTAZIONI ACUSTICHE DEI MATERIALI, DEI GIUNTI E DEGLI INFISSI CHE SI UTILIZZERANNO IN OPERA.

DOVRÀ ESSERE ESPLICITATO SEMPRE IL CALCOLO PREVISIONALE, SOTTOLINEANDO EVENTUALI SCELTE PROCEDURALI ED INDICANDO LE FONTI BIBLIOGRAFICHE NEL CASO DI CITAZIONE DI DATI DI LETTERATURA.

E' FACOLTÀ DEL TECNICO COMPETENTE EFFETTUARE LA PREVISIONE ANCHE CON METODI DESCRITTIVI, CORRELATI A PROGETTI ESISTENTI GIUDICATI IDONEI, O SULLA BASE DI MODELLI PRESTAZIONALI FONDATI SUL SOLO CALCOLO O SU MISURAZIONI IN LABORATORIO. IN OGNI CASO IL TECNICO COMPETENTE DOVRÀ DICHIARARE IL MODELLO SCELTO DESCRIVENDONE LE IPOTESI PROGETTUALI.

ALLEGATO F – RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

DPCM 1/3/1991 - "LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO"

LEGGE 26/10/1995, N. 447 - "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

DM AMBIENTE 11/12/96 - "APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE PER GLI IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO"

DPCM 18/9/97 - "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE"

DPCM 14/11/97 - "DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE"

DPCM 5/12/97 - "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI"

DM AMBIENTE 16/3/98 - "TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

DPCM 31/3/98 - "ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RECANTE CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA"

DPR 18/11/98 N. 459 - "REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA TRAFFICO FERROVIARIO"

DPCM 16/4/99 N. 215 - "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE NEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E NEI PUBBLICI ESERCIZI"

DM AMBIENTE 29/11/2000 - "CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO O DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE, DEI PIANI DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO DEL RUMORE"

DPR 3/4/2001, N. 304 - "REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PRODOTTE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MOTORISTICHE, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1995, N. 447"

DPR 30/3/2004, N.142 - "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N.447"

CIRCOLARE MINISTRO DELL'AMBIENTE 6/9/2004 - "INTERPRETAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO: CRITERIO DIFFERENZIALE E APPLICABILITÀ DEI VALORI LIMITE DIFFERENZIALI"

D.Lgs. 19/8/2005, N.194 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE

D.P.R. 19/8/11, N. 227 - REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE GRAVANTI SULLE IMPRESE, A NORMA DELL'ARTICOLO 49, COMMA 4-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122

ALLEGATO G – RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

D.G.R. 4/3/1996, N. 81-6591 - LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO N. 447/95 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

L.R. 20/10/2000, N.52 - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

D.G.R. 6/8/2001, N. 85-3802 - L.R. N. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETTERA A). LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

D.D. 29/10/2002, N. 436 – COD. 22.4 - LEGGE 447/95, ART.2, COMMI 6 E 7. NUOVA MODELLISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.

D.G.R. 2/2/2004, N. 9-11616 - L.R. N. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETTERA C). CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

D.G.R. 14/2/2005, N. 46-14762 - L. R. N. 52/2000, ART. 3. COMMA 3, LETTERA D). CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.

D.G.R. 11/7/2006, N. 30-3354 - RETTIFICA DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000, N. 52.

D.G.R. 26/2/2007, N. 23-5376 - INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ DI RIFERIMENTO PER LE MAPPATURE ACUSTICHE STRATEGICHE ED I PIANI D'AZIONE DI CUI AL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 194.

D.G.R. 7/4/2010, N. 7-13771 - LEGGE QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N. 447 SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO. NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DGR N. 81-6591 DEL 4.3.96.

D.G.R.27/06/12, N.24-4049 - DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI VALORI LIMITE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETTERA B) DELLA L.R. 25 OTTOBRE 2000, N. 52.

APPENDICE

**TABELLA A VALORI LIMITE ASSOLUTI – ARTT. 2 E 3,
D.P.C.M. 14/11/97**

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITI DI EMISSIONE LEQ IN DB(A)		LIMITI DI IMMISSIONE LEQ IN DB(A)	
	PERIODO DIURNO 06.0-22.00	PERIODO NOTTURNO 22.00-06.00	PERIODO DIURNO 06.0-22.00	PERIODO NOTTURNO 22.00-06.00
I – AREE PROTETTE	45	35	50	40
II – AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40	55	45
III – AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50
IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50	65	55
V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60
VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65	70	70

**TABELLA B: VALORI LIMITE DIFFERENZIALI – ART. 4,
D.P.C.M. 14/11/97**

PERIODO DIURNO (06.00 – 22.00)	5 dB(A)
PERIODO NOTTURNO (22.00 – 06.00)	3 dB(A)

DIFFERENZA TRA IL LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE PRODOTTO DA TUTTE LE SORGENTI ESISTENTI ED IL LIVELLO DI RUMORE RESIDUO RILEVATO IN SEGUITO ALL'ESCLUSIONE DELLA SPECIFICA SORGENTE DISTURBANTE.

TABELLA C: VALORI LIMITE DELLE GRANDEZZE CHE DETERMINANO I REQUISITI ACUSTICI PASSIVI (ALLEGATO A, D.P.C.M. 5/12/97)

CATEGORIA AMBIENTE ABITATIVO	PARAMETRI				
	R'W (*)	D2M,NT,W	L'N,W	L _{AS} MAX	L _A EQ
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) VALORI DI RW RIFERITI A ELEMENTI DI SEPARAZIONE TRA DUE DISTINTE UNITÀ IMMOBILIARI

LA TABELLA FA RIFERIMENTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI DI CUI ALL'ART. 2 E ALLEGATO A DEL D.P.C.M. 5/12/97:

CATEGORIA A : EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI;

CATEGORIA B : EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI;

CATEGORIA C : EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI;

CATEGORIA D : EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI;

CATEGORIA E : EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI;

CATEGORIA F : EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI;

CATEGORIA G : EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI.

TABELLA D: VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE ESISTENTI AI SENSI DEL D.P.R. N. 142/04

TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (SECONDO NORME CNR 1980 E DIRETTIVE PUT)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA (M)	SCUOLE (*), OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A AUTOSTRADA	-	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
B EXTRAURBANA PRINCIPALE	-	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
C EXTRAURBANA SECONDARIA	CA (STRADA A CARREGGiate SEPARATE E TIPO IV CNR 1980)	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
	CB (TUTTE LE ALTRE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE)	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		50 (FASCIA B)			65	55
D URBANA DI SCORRIMENTO	DA (STRADE A CARREGGiate SEPARATE E INTERQUARTIERE)	100	50	40	70	60
	DB (TUTTE LE ALTRE STRADE URBANE DI SCORRIMENTO)	100	50	40	65	55
E URBANA DI QUARTIERE	-	30	50	40	65	55
F LOCALE	-	30	50	40	65	55

(*) PER LE SCUOLE VALE IL SOLO LIMITE DIURNO.

TABELLA E: VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE DI NUOVA REALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 142/04

TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (SECONDO D.M. 05/11/01-NORME FUNZ. E GEOM. PER LA COSTRUZIONE DELLE STRADE)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA (M)	SCUOLE (*), OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)	DIURNO dB(A)	NOTTURNO dB(A)
A AUTOSTRADA	-	250	50	40	65	55
B EXTRAURBANA PRINCIPALE	-	250	50	40	65	55
C EXTRAURBANA SECONDARIA	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D URBANA DI SCORRIMENTO	-	100	50	40	65	55
E URBANA DI QUARTIERE	-	30	50	40	65	55
F LOCALE	-	30	50	40	65	55

(*) PER LE SCUOLE VALE IL SOLO LIMITE DIURNO.

TABELLA F: VALORI LIMITE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIO AI SENSI DEL D.P.R. 459/98

TIPO DI INFRASTRUTTURA	VELOCITÀ DI PROGETTO	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA (M)	SCUOLE (*), OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO DB(A)	NOTTURNO DB(A)	DIURNO DB(A)	NOTTURNO DB(A)
ESISTENTE	-	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
DI NUOVA REALIZZAZIONE	NON SUPERIORE A 200 KM/H	100 (FASCIA A)	50	40	70	60
		150 (FASCIA B)			65	55
	SUPERIORE A 200 KM/H	250	50	40	65	55

(*) PER LE SCUOLE VALE IL SOLO LIMITE DIURNO.